

Procedura whistleblowing

Contesto

Con il termine “whistleblowing”, tradotto in italiano con “segnalazione”, si fa riferimento alla situazione in cui vengono a trovarsi coloro che, in ragione dell’attività lavorativa svolta, giungono a conoscenza di violazioni commesse nel contesto lavorativo e ne condividono il contenuto al fine di fermare i comportamenti illeciti.

Il D. Lgs 24/2023 (Decreto Whistleblowing) disciplina le modalità con cui queste segnalazioni devono essere effettuate, nell’ottica di tutelare i soggetti che riportano le violazioni da ogni possibile ritorsione nei loro confronti.

Infatti, la partecipazione attiva e responsabile dei dipendenti e di terze parti attraverso la segnalazione di eventuali comportamenti non conformi all’etica del lavoro e alla normativa vigente, permette all’azienda di individuare eventuali problematiche e di adottare tempestivamente tutti i correttivi necessari, prevenendo il rischio che si verifichino reati e danni di tipo economico o reputazionale.

Soggetti segnalanti

I segnalanti sono tutti coloro che possono inviare una segnalazione: dipendenti, ex dipendenti (per i fatti di cui sono venuti a conoscenza mentre il rapporto lavorativo era in corso), candidati a posizioni lavorative, tirocinanti, partner, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, soci e, più in generale, chiunque sia legato all’attività aziendale.

Le tutele garantite ai segnalanti si estendono anche ai soggetti del medesimo contesto lavorativo del segnalante, o che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di convivenza entro il quarto grado, ai colleghi che hanno un rapporto abituale e corrente con il segnalante nonché agli enti di proprietà della persona segnalante, o per cui lavora o che operano nel suo medesimo contesto lavorativo.

Le tutele sono inoltre estese al facilitatore (persona che, operando nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, lo assiste nella segnalazione).

Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione potranno essere, in generale, le violazioni del diritto europeo e del diritto nazionale che ne consente l’applicazione, tra cui rientrano anche gli illeciti che ledono gli interessi finanziari dell’unione, che riguardano il mercato interno, la concorrenza e gli aiuti di stato o gli illeciti in violazione delle imposte sulle società.

Deve trattarsi di comportamenti che rientrano tra le seguenti categorie:

- ❖ Condotte che violano disposizioni nazionali ed europee e che consistono in illeciti nei seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;

- tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- ❖ Condotte che violano disposizioni europee e che consistono in:
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno, gli aiuti di stato, le imposte sulle società;
 - atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione in tutti i settori sopra richiamati.

La segnalazione deve essere adeguatamente circostanziata, cioè deve contenere dettagli sufficienti a consentire di accertare i fatti segnalati (es. gli elementi che consentono di identificare i soggetti coinvolti, il contesto, il luogo e il periodo temporale dei fatti segnalati corredati da tutta la documentazione a supporto di cui il segnalante abbia pronta disponibilità).

I canali whistleblowing non possono essere utilizzati per i reclami commerciali o per le contestazioni e le richieste legate a interessi di carattere strettamente personale, o che riguardano il rapporto lavorativo del segnalante.

Le segnalazioni devono basarsi su sospetti fondati ed elementi di fatto, qualora il segnalante dovesse agire in mala fede, potranno essere comminate sanzioni disciplinari nei suoi confronti.

Modalità di segnalazione

La gestione del canale di segnalazione è affidata ad un soggetto interno, autonomo, dedicato e specificamente formato per questo compito, individuato dalla società nella figura del Gestore della segnalazione.

La segnalazione whistleblowing può essere effettuata:

1. Per iscritto, attraverso posta ordinaria o raccomandata, indirizzata presso la sede legale della società e all'attenzione del Gestore della segnalazione, come segue:

POLIMOR S.R.L.
VIA DELLA TECNOLOGIA S.N. - 61122 - PESARO (PS)
RISERVATA ALL'ATTENZIONE DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni ricevute per posta possono essere aperte esclusivamente dal soggetto gestore. Gli addetti alla ricezione della posta individueranno la busta con l'indicazione "riservata all'attenzione del Gestore delle segnalazioni" e la consegneranno immediatamente al gestore della segnalazione.

Poiché la violazione della corrispondenza costituisce un illecito penale, chi dovesse aprire le buste destinate al gestore delle segnalazioni potrà essere riportato all'autorità.

2. Oralmente, richiedendo un appuntamento con il Gestore della segnalazione per effettuare una segnalazione orale, attraverso l'indirizzo e-mail valeria.moroni@polimor.it.

L'indirizzo e-mail deve essere utilizzato solamente per richiedere l'incontro, non per effettuare la segnalazione. Inoltre, la richiesta dell'incontro non deve contenere anticipazioni sulla segnalazione né altri dati, che verranno eventualmente forniti in sede d'incontro.

Il colloquio è fissato entro un periodo di tempo ragionevole (max 10 giorni) e si terrà con modalità che risultino opportune per il singolo caso, purché il luogo sia riservato e protetto da intrusioni indiscrete.

La segnalazione presentata ad un soggetto diverso deve essere trasmessa al soggetto competente entro sette giorni dal ricevimento, tramite i canali dedicati, dando contestuale notizia dell'avvenuta trasmissione al segnalante (se noto) e sempre garantendo l'assoluta riservatezza su quanto appreso.

Una volta ricevuta la segnalazione, il Gestore della segnalazione dovrà rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento (entro massimo sette giorni dalla ricezione), e dovrà mantenere i contatti con il segnalante, potendo anche richiedere integrazioni di quanto appreso. Il soggetto cui è affidata la gestione delle segnalazioni svolgerà la sua mansione in modo diligente, fornendo riscontro al segnalante entro tre mesi dall'avviso di ricevimento della segnalazione stessa.

Le segnalazioni, a prescindere dalla forma in cui sono state effettuate, dovranno essere debitamente documentate; la documentazione sarà conservata per il tempo necessario al trattamento e comunque per un tempo non superiore a cinque anni.

Riservatezza

È garantita la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, nel rispetto delle norme previste dal GDPR e dal Codice della Privacy.

Fanno eccezione i casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice penale o dell'art. 2043 del Codice civile, nonché delle ipotesi in cui per legge l'anonimato non possa essere opposto (vale a dire: indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Nell'eventualità in cui dalla segnalazione derivi un procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata al responsabile della funzione aziendale deputata all'emissione di contestazioni disciplinari, nonché allo stesso segnalato, solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato.

Divieto di ritorsioni

È vietata ogni forma di ritorsione personale o professionale verso il segnalante in ragione della segnalazione effettuata. La Società si impegna a non realizzare atteggiamenti ritorsivi o discriminatori ed a prendere gli opportuni provvedimenti contro coloro che dovessero violare tale impegno.

Se si ritiene di aver subito discriminazioni o ritorsioni a causa della segnalazione, è possibile comunicarlo al Gestore delle segnalazioni o, in subordine, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Le ritorsioni asseritamente subite, per essere considerate tali ai fini della disciplina whistleblowing, devono essere caratterizzate da una connessione con la segnalazione effettuata.

Segnalazione esterna

L'art. 6 del D.LGS 34 prevede la possibilità di effettuare una segnalazione esterna (all'ANAC) quando ricorrono le seguenti condizioni:

- Non è previsto il canale interno alla società o, pur essendo presente il canale interno non è effettivamente attivo o non garantisce le adeguate tutele nel caso specifico;
- Non viene dato seguito alla segnalazione effettuata con il canale interno della Società;
- Si ritiene che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'ANAC, preposta a ricevere le segnalazioni esterne, mette a disposizione una propria piattaforma informatica.

Infine, il decreto whistleblowing prevede la possibilità -residuale- di effettuare segnalazioni pubbliche limitatamente ai casi in cui le precedenti segnalazioni (interna ed esterna) non abbiano avuto seguito, ovvero se la violazione integra un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse o, ancora, se il soggetto che ha ricevuto la segnalazione è colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Sanzioni

La Società applicherà, nei confronti dei soggetti che dovessero violare la presente procedura, i provvedimenti e le sanzioni disciplinari o contrattuali, nel rispetto del principio di proporzionalità in base alla gravità delle condotte, anche tenuto conto di quanto previsto nelle lettere di incarico o negli accordi che disciplinano il relativo rapporto di lavoro.

Le sanzioni potranno essere comminate nei confronti di chi viola la riservatezza del segnalante, commette ritorsioni o effettua segnalazioni in mala fede e infondate, in pregiudizio dei soggetti segnalati o della Società stessa.

Anche ANAC, in quanto autorità deputata ad effettuare il controllo di conformità del canale implementato e a verificare la corretta attuazione della disciplina whistleblowing, potrà comminare sanzioni.

Il responsabile delle violazioni del D. Lgs. 24/2023 si espone a:

- Sanzioni che vanno dai 10.000 ai 50.000 euro, se la segnalazione è ostacolata o se viene violata la riservatezza del segnalante;
- Sanzioni che vanno dai 10.000 ai 50.000 euro, nel caso in cui il canale di segnalazione non sia stato attivato, o se manchi la procedura ovvero la stessa sia presente ma non conforme, o se non venga effettuata alcuna analisi della segnalazione ricevuta.

Da ultimo, ANAC potrà comminare sanzioni da 500 a 2.500 euro a chi effettua segnalazioni in pregiudizio altrui con dolo o colpa grave (quindi in mala fede) se nei confronti di costoro non sia già stata emessa sentenza di condanna per calunnia o diffamazione o per i medesimi reati commessi con la denuncia alle autorità giudiziarie.

*** **

Per ulteriori informazioni sul tema, è possibile rivolgersi a valeria.moroni@polimor.it

Informativa whistleblowing

Informativa sul trattamento dei dati raccolti in occasione del whistleblowing

La presente informativa illustra il trattamento dei dati raccolti e i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii, in materia di protezione dei dati personali, in occasione di una segnalazione ai sensi della disciplina whistleblowing.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è POLIMOR S.R.L. con sede in VIA DELLA TECNOLOGIA S.N., 61122, PESARO (PS), Cod. Fisc. Part. IVA IT 00221700412, nella persona del legale rappresentante pro-tempore.

Tel. 072120021

E-MAIL: polimor@polimor.it

PEC: polimor@pec.polimor.it

Finalità del trattamento

I dati direttamente forniti per segnalare condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro verranno trattati dal Titolare per analizzare le situazioni sospette ed accertare l'effettivo verificarsi di violazioni o la commissione di illeciti a detrimento della Società.

I dati personali oggetto del trattamento sono solo quelli acquisiti perché contenuti nella segnalazione, e quindi forniti dal segnalante (o risultanti dagli allegati alla segnalazione) o da altri soggetti coinvolti. I dati potrebbero riferirsi al soggetto segnalante o alle persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, ovvero a quelle a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate. Le attività d'indagine hanno inizio con la ricezione delle segnalazioni da parte del gestore e proseguono con il compimento di ogni atto ritenuto opportuno, inclusa l'audizione del segnalante e degli eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione. La conclusione fisiologica del trattamento coincide con la comunicazione del riscontro conclusivo.

Tipologia di dati trattati

La ricezione e la gestione delle segnalazioni comportano trattamenti di dati personali c.d. "comuni" (nome, cognome, funzione/ruolo, ecc.), ma, in ragione della diversità delle condotte possibilmente segnalate, potrebbero rendersi necessari trattamenti di dati personali c.d. "particolari" (ovvero i dati sulle condizioni di salute, l'orientamento sessuale o l'appartenenza sindacale) e di dati personali relativi a condanne penali e reati, rispettivamente indicati negli artt. 9 e 10 GDPR.

Basi Giuridiche del trattamento

Tenuto conto della normativa di riferimento e, in particolare, al D.lgs. 24/2023, si precisa che i dati personali relativi alla segnalazione sono trattati in adempimento dell'obbligo imposto al Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c), art. 9, par. 2, lett. b) e art. 10 del Regolamento, in relazione al D. Lgs. n. 24/2023, che reca l'attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019). I trattamenti che attengono alle operazioni connesse alla eventuale rivelazione della identità del segnalante e alla "conservazione ai fini di documentazione" sono effettuati in forza del consenso dell'avente diritto per espressa previsione di legge (art. 6, par. 1, lett. a), art. 9, par. 2, lett. a) del Regolamento).

Si precisa che, in ragione di quanto disposto D.lgs. 24/2023, se dalla segnalazione dovesse discendere un procedimento disciplinare nei confronti del responsabile della condotta illecita, l'identità del segnalante non verrà mai rivelata. Qualora la conoscenza dell'identità del segnalante fosse indispensabile per la difesa dell'incolpato, verrà domandato al segnalante se intende rilasciare un apposito, libero consenso ai fini della rivelazione della propria identità.

I dati raccolti nel corso delle indagini sulle segnalazioni non possono essere utilizzati per fini che eccedono il dare adeguato seguito alle stesse. Eventuali ulteriori trattamenti per finalità diverse dalla gestione della segnalazione sono, pertanto, consentiti unicamente nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa in materia di whistleblowing e protezione dei dati.

Soggetti autorizzati a trattare i dati

I dati verranno trattati solamente dai soggetti espressamente autorizzati a tale scopo: il gestore delle segnalazioni interno è autorizzato a trattarli nella misura in cui gli stessi siano necessari per la gestione della segnalazione. Qualora esigenze istruttorie richiedano che altri soggetti, quali professionisti esterni o altre strutture aziendali, debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione o della documentazione ad essa allegata, ciò avverrà sempre nel massimo rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati, ed avendo cura di non comunicare i dati personali dell'interessato segnalante o delle altre persone coinvolte.

Qualora il gestore debba avvalersi di personale della Società ai fini della gestione delle pratiche di segnalazione, il personale designato è appositamente autorizzato (artt. 4, par. 10, 29, 32, par. 4 Regolamento e art. 2-quaterdecies del Codice privacy) al trattamento dei dati personali e, di conseguenza, dovrà agire attenendosi scrupolosamente al rispetto delle istruzioni impartite, nonché di quelle più specifiche, connesse ai particolari trattamenti, eventualmente di volta in volta fornite dal gestore.

È fatto salvo, in ogni caso, l'adempimento, da parte del gestore o dei soggetti che per ragioni di servizio debbano conoscere l'identità del segnalante, degli obblighi di legge cui non è opponibile il diritto all'anonimato del segnalante.

Categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali conferiti da lei (propri e dei soggetti indicati come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché delle persone a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate) non verranno diffusi, tuttavia, se necessario, potranno essere trasmessi all'Autorità Giudiziaria e alla Corte dei conti, dietro esplicita richiesta. Non è possibile accedere, né attraverso accesso documentale, né civico, al contenuto della segnalazione e all'identità del segnalante.

L'identità del segnalante è comunque tutelata nell'ambito dei procedimenti penali o di procedimenti dinanzi alla Corte dei conti eventualmente instaurati (rispettivamente, nei primi il segreto è disciplinato dall'art. 329 c.p.p. e, nei secondi, l'identità non sarà comunque rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria).

L'identità del segnalante verrà protetta dalla ricezione della segnalazione ad ogni fase successiva, in ossequio alle disposizioni della Disciplina Privacy, salvo il caso in cui sia configurabile una responsabilità per calunnia o diffamazione (in sede civile o penale) nonché gli altri casi in cui il segreto non sia opponibile per legge.

È possibile rivelare l'identità del segnalante solo se la contestazione dell'addebito sia fondata almeno in parte sulla segnalazione o la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato e la persona segnalante abbia prestato il consenso espresso alla rivelazione della propria identità.

I soggetti coinvolti nel procedimento di gestione delle segnalazioni sono strettamente tenuti al rispetto della riservatezza; la violazione di tale obbligo è fonte di responsabilità ed è sanzionabile.

Periodo di conservazione dei dati e modalità di trattamento.

I dati personali saranno trattati esclusivamente per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti (esecuzione delle indagini sulle segnalazioni) e comunque non verranno conservati per un periodo superiore ai cinque anni dalla data di chiusura della segnalazione, come prescritto dal D. Lgs 24/2023.

La Società adotta tutte le misure necessarie per garantire che i dati vengano trattati adeguatamente e conformemente alle finalità per cui sono raccolti e gestiti, anche con modalità informatiche. Infatti, la Società ha adottato misure di sicurezza informatiche, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.

Esercizio dei dritti da parte degli interessati

A sensi degli artt. da 15 e seguenti del GDPR, ferme eventuali limitazioni derivanti da disposizioni di legge, il Titolare del trattamento garantisce all'interessato -che si rivolga ai recapiti indicati in intestazione- i seguenti diritti:

Accesso – il diritto di ottenere senza ingiustificato ritardo informazioni inerenti alle finalità del trattamento; alle categorie dei dati personali trattati; ai destinatari o le categorie degli stessi ai quali i dati possono essere comunicati, in particolare se collocati in paesi extra-UE, ed ai mezzi per esercitare i suoi diritti verso tali soggetti; al periodo di conservazione dei dati; all'aggiornamento, rettificazione ovvero integrazione dei dati personali nonché all'origine dei dati raccolti presso terzi.

Limitazione – diritto di ottenere la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all'articolo 18, par. 1 del GDPR: se il trattamento è limitato, i dati personali verranno trattati soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante.

Rettifica – diritto di ottenere senza ingiustificato ritardo la rettifica dei dati personali inesatti e, tenuto conto delle finalità del trattamento, di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;

Cancellazione – diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali ove sussista uno dei motivi elencati nell'articolo 17, par. 1 del GDPR – ad esempio, quando gli stessi non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti– salvo che il trattamento sia necessario in base alle previsioni di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo;

L'art. 2-undecies D. Lgs 196/2003, come modificato dal D. Lgs 24/2023, prevede che i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (recanti disposizioni in materia di accesso dell'interessato) non possano essere esercitati con richiesta al Titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'art. 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.